Regione Piemonte - Provincia di Biella
Comune di **Vigliano Biellese**
Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 68 del 05/05/2014.

OGGETTO: **CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL' ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "TORNEO DELLE FRAZIONI" EDIZIONE 2014 – SABATO 21 E DOMENICA 22 GIUGNO 2014.**

L'anno 2014, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18:30, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Vice Sindaco, Claudio Minetto.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	SANGALLI LUCA		NO	5	CONCHIN ENRICO	SI	
2	MINETTO CLAUDIO	SI		6	BASSAN PIER ANTONIO	SI	
3	POGGI DONATELLA		NO	7	FOSSATI MARTINA	SI	
4	BARAZZOTTO DAVIDE	SI					

PRESENTI: 5 **ASSENTI:2** **(Sindaco e Ass. Poggi dimissionari)**

Partecipa il Segretario Generale, dott. Franco Fontanella.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell'assessore allo sport Enrico Conchin;

Vista la nota del 02/05/2014, prot. n. 6219 del 05/05/2014, con la quale i Sigg. Ghedini Remi e Dalla Costa Nicola chiedono il patrocinio del Comune e l'erogazione di un contributo a sostegno delle spese occorrenti per l'organizzazione della manifestazione sportiva "Torneo della frazioni" – Edizione 2014 - prevista per sabato 21 domenica 22 giugno prossimi;

Considerato che tale evento, patrocinato e sostenuto dal Comune già negli anni passati proprio per l'importanza che riveste nel contesto locale, costituirà anche in questa edizione una rilevante occasione di richiamo di pubblico appassionato del gioco del calcio e di divertimento sportivo;

Ritenuto opportuno patrocinare l'organizzazione della sesta edizione della manifestazione sportiva denominata "Torneo delle Frazioni" - Edizione 2014 -, per le motivazioni sopra indicate;

Valutato, inoltre, di prevedere un contributo massimo di € 1.500,00 a titolo di riconoscimento dell'attività prestata a favore della collettività viglianese per l'organizzazione della suddetta manifestazione;

Visto il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con DCC n. 31 del 29/09/2005 e successivamente modificato con DCC n. 31 del 13/06/2011;

Richiamati in particolare del citato regolamento:

- l'art. 8 che prevede un'elencazione di attività per le quali è possibile prevedere contributi in ambito sportivo;
- l'art. 22 che dispone che la richiesta di patrocinio debba essere rivolta al Sindaco il quale la rilascia sentita la Giunta;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 30 del 04.03.2002 che all'allegato Quadro A) disciplina le modalità operative cui attenersi nella concessione del patrocinio comunale;

Dato atto che:
- la legge del 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha introdotto importanti disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione e, in particolare, all'art. 6, comma 9, dispone che "A decorrere **dall'anno 2011** le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, **non possono effettuare spese per sponsorizzazioni…";**
- tale norma ha dato origine a diverse e contraddittorie interpretazioni alcune delle quali arrivano a negare l'erogazione di qualsiasi contributo alle associazioni, locali e non, anche se effettuano attività rientranti nella competenza dell'Ente Locale;

Precisato, per altro, che se queste attività venissero svolte ed organizzate direttamente comporterebbero per l'Ente un esborso maggiore, il che vanificherebbe il fine ultimo del legislatore che è quello di contenere e ridurre la spesa pubblica;

Evidenziato che:
- l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- lo statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.03.2001, nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all'art. 2, comma 4, lettera b), prevede "la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione";
- l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Posto che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

Precisato che:
- lo stanziamento dei contributi sarà effettuato sulla base del fatto che sono erogazioni liberali finalizzate a sostenere un'associazione, la sua missione e/o una specifica iniziativa senza che ne derivi alcun obbligo da parte dell'Ente beneficiario di promuovere l'immagine dello sponsor;
- si tratta di iniziative ed eventi le cui finalità concordano appieno e le cui attività sono di competenza dell'Ente locale;

Richiamate:
- la deliberazione n. 60 del 23/05/2011 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto alla ricognizione delle spese oggetto di limitazioni e tagli così come previsto dal decreto legge 31/5/2010, n. 78 (manovra correttiva 2010) convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la deliberazione n. 31 del 13/06/2011 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto alla modifica del regolamento dei contributi approvato con Deliberazione di Consiglio n. 31 del 29/09/2005;
- la deliberazione n. 22 del 05/03/2012 con cui la Giunta Comunale ha provveduto ad indicare le nuove linee guida relative all'erogazione di contributi in ambito sportivo;

Ribadito quindi che la concessione del patrocinio e di un contributo, oggetto del presente atto deliberativo, per le ragioni sopra esposte, non rientra tra le spese di sponsorizzazioni che il legislatore ha voluto vietare per ridurre la spesa pubblica;

Rilevato che, ai sensi delle disposizioni dell'art. 31 del regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010, si stabilisce che le proposte di deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale che comportano impegni di spesa, oltre che dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, devono essere corredate del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, su richiesta del responsabile che attesta la regolarità tecnica delle stesse, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto, salvo comprovate urgenze, nel qual caso il parere deve essere rilasciato a vista;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal D. L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 213/2012;

Visti:
- il vigente statuto comunale
- il vigente regolamento di contabilità
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti;

D E L I B E R A

1. Di concedere il patrocinio del Comune di Vigliano Biellese per l'organizzazione della sesta edizione del "Torneo della Frazioni" – Edizione 2014 - per le giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno prossimi;

2. Di riconoscere, come già avvenuto per gli anni scorsi, agli organizzatori della manifestazione sportiva, sigg. Ghedini Remi e Dalla Costa Nicola, un contributo quantificabile in un massimo di € 1.500,00, per le motivazioni espresse in narrativa;

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato di provvedere con successivo atto all'impegno di un contributo massimo di € 1.500,00 ed alla relativa liquidazione, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute;

4. Di precisare che, per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la spesa di cui sopra non rientra tra quelle vietate e/o soggette alle limitazioni prescritte dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

5. Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valla d'Aosta) nel termine di 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 68 DEL

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL' ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "TORNEO DELLE FRAZIONI" EDIZIONE 2014 – SABATO 21 E DOMENICA 22 GIUGNO 2014.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 05/05/2014

Il titolare della P.O.

Rag. Nadia Gubernati

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 05/05/2014

Il Segretario Comunale ff titolare della P.O.

dott. Franco Fontanella

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Claudio Minetto

Il Segretario Generale
dott. Franco Fontanella

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM. 612

Si attesta:
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15/05/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il Segretario Generale
dott. Franco Fontanella

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/05/2014

Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vigliano Biellese, 15/05/2014

Il Segretario Generale
dott. Franco Fontanella